



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

DECRETO SANZIONATORIO

ai sensi dell'art. 43 del Regolamento di Giustizia

Procedimento disciplinare n. 42S/2019 a carico della minore [REDACTED]

(nata il [REDACTED] tessera FIG [REDACTED])

relativo ai fatti accaduti il giorno 17 luglio 2019, durante lo svolgimento presso il Golf Club Varese della gara stableford su 9 buche "Happy Hour".

* * *

Con rapporto informativo del 19 luglio 2019 Valentina Panatero, Segretario Sportivo del Golf Club Varese, riferiva che la minore [REDACTED] consegnando lo score al termine della gara giocata sulle 9 buche stableford, aveva dichiarato di avere giocato male, ma che al calcolo dei punti risultava invece aver fatto 19 punti stb, che la portavano in seconda posizione e determinavano un abbassamento di 0,5 dell'handicap.

Il Segretario Sportivo, rilevato che lo score riportava correzioni in quattro buche, con risultati diversi da quelli ben peggiori annotatisi dalla minore nella colonna "marker", aveva pertanto convocato la marcatrice e quindi la madre della minore, accertando che era intervenuta l'alterazione; appena interpellata [REDACTED] era scoppiata in lacrime, ammettendo di avere modificato lo score, scusandosi e riconsegnando le palline ricevute come premio.

In data 24 luglio 2019 veniva inviato ai genitori esercenti la patria potestà sulla minore indagata ed al Circolo di appartenenza della stessa il provvedimento con il quale questo Giudice, ai sensi dell'art. 42 del Regolamento di Giustizia - previa descrizione dei fatti, formalizzazione dell'addebito, consistente nella violazione della Regola del Golf 3-3b, per avere consegnato uno score riportante punteggi inferiori a quelli effettivi in quattro buche, come conseguenza della alterazione fisica dello score, indicazione delle pene edittali previste per l'illecito contestato dall'art. 17, lettera a) del Regolamento di Giustizia - fissava per il giorno 29 agosto 2019 la data per la decisione, indicando la possibilità di chiedere l'emissione del decreto sanzionatorio e la pena della squalifica temporanea per il periodo di mesi 8 (otto) che in tal caso sarebbe stata applicata.



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

Ai fini della determinazione della ipotetica sanzione da irrogare in concreto per l'illecito per cui è imputazione, che certamente costituisce uno dei più gravi che possano essere commessi da un giocatore, si era tenuto conto, dopo l'esame degli scores, della grossolanità delle correzioni, talora con risultati assolutamente non credibili per una piccola ed ancora inesperta giocatrice, come cinque colpi in un ~~lugo~~ ~~par 5~~; della mancata correzione del proprio score e del commento sul proprio insoddisfacente gioco, che certo non sarebbe stato fatto se ella avesse calcolato il risultato conseguente le correzioni; si è pertanto ritenuto che l'alterazione dello score fosse stato frutto di una decisione estemporanea e non premeditata, per l'improvvisa e non ragionata aspirazione alla consegna di uno score più "presentabile" rispetto a quello effettivo, così che il raggiungimento della seconda posizione non fosse stato previsto e tantomeno voluto.

Si erano tenute altresì in considerazione l'assenza di precedenti, la giovane età ed il franco comportamento della giocatrice, che ha subito ammesso le proprie responsabilità; la correttezza di tali valutazioni viene ora confermata apprendendo, dalla comunicazione con cui in pari data a quella di ricevimento del provvedimento il padre della minore [REDACTED] ha chiesto l'emissione del decreto sanzionatorio, che la minore si è già autosospesa dalle gare dal giorno successivo alla gara in questione.

Tutto ciò premesso, lo scrivente Giudice Sportivo dei Minori, ritenuta la responsabilità della minore [REDACTED] per l'illecito contestato, ritenuto sussistere giusti motivi e circostanze da valutare ai sensi del comma 2 dell'art. 20 del Regolamento di Giustizia e che consentono l'applicazione della riduzione massima per la minore età prevista dall'art. 21, comma 2, valutato ogni altro elemento utile alla determinazione dell'entità della sanzione,

commina

alla minore [REDACTED] (nata il [REDACTED] essera FIG [REDACTED], la sanzione della squalifica temporanea, consistente nella perdita del diritto di partecipare ad attività sportiva di rilevanza federale nell'ambito della FIG, per il periodo di mesi 8 (otto).

La squalifica decorre dal giorno 18 luglio 2019, data dalla quale la giocatrice si è autosospesa.

Verona, 25 luglio 2019

Il Giudice Sportivo dei Minori
Avv. Enrico Cascella